

Il presente fascicolo informativo - contenente nota informativa, condizioni di assicurazione, glossario e polizza - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza. Prima delle sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.

Polizza Temporanea Caso Morte

**INPDAP
Tariffa 1148
Ed. Marzo 2013**

Indice

Nota informativa

- A. Informazioni sull'impresa di assicurazione
- B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
- C. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale
- D. Altre Informazioni sul contratto

Condizioni di assicurazione

Glossario

Polizza

Nota informativa

Ed. 03/2013

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

ERGO Previdenza S.p.A., Società per Azioni a socio unico, con Sede Legale e Direzione Generale in Italia, a Milano in Via R. Pampuri 13, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. 10/4/1992 N. 85), iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 ed appartenente al gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 034, soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.. Il Gruppo Assicurativo italiano ERGO Versicherungsgruppe appartiene al Gruppo Assicurativo tedesco ERGO Versicherungsgruppe AG di Düsseldorf (Germania), holding a sua volta controllata da Munich Re.

Altre informazioni relative alla Società: telefono 848.880.880, sito internet www.ergoitalia.it, e-mail comunicazioni@ergoitalia.it.

Il bilancio della Società è annualmente sottoposto a certificazione da parte di KPMG S.p.A., Via Vittor Pisani 25, 20124 Milano, società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Si riportano i dati relativi all'ultimo bilancio approvato (31/12/2012):

- Patrimonio netto della Società: € 418.491.352,86 (di cui capitale sociale: € 90.000.000 e totale delle riserve patrimoniali: € 328.491.352,86);
- Indice di solvibilità riferito alla gestione vita: 153,6% (rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa:

Prestazione in caso di decesso

Trattasi di Polizza ad applicazioni temporanea caso morte di puro rischio a premio unico relativa a finanziamenti erogati a fronte di cessione di quote della pensione.

Il contratto **prevede la seguente copertura assicurativa:** garanzia di estinzione del debito residuo in caso di decesso dell'Assicurato a cui la Contraente abbia concesso un finanziamento.

Non trova applicazione nei confronti di un unico Assicurato, ma estende le proprie garanzie assicurative contemporaneamente ad una pluralità di soggetti appartenenti ad un medesimo gruppo/collettivo.

In particolare garantisce, nel periodo di efficacia della copertura assicurativa, un importo pari al debito residuo del finanziamento sottoscritto da ciascun Assicurato calcolato alla data del sinistro, determinato secondo i criteri indicati all'Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

Sospensione e Limitazione di garanzia: sono previsti, in particolari circostanze, periodi di sospensione della garanzia e limitazioni nella copertura del rischio. Per una loro completa descrizione si rimanda alle seguenti sezioni del Fascicolo Informativo:

- Successivo Art. 9 della presente Nota Informativa;
- Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

Il contratto ha una durata annuale e si rinnoverà tacitamente alla scadenza di volta in volta per un uguale periodo di un anno, salvo non sia inviata disdetta a mezzo raccomandata A.R. con preavviso non inferiore a tre mesi.

In caso di disdetta le coperture già emesse rimangono in vigore per tutti gli Assicurati per i quali è stato versato il premio dalla Contraente, fino alla loro naturale estinzione.

In virtù ed in applicazione del contratto di assicurazione ad applicazioni per ciascun Assicurato indicato dalla Contraente, la Società presta una copertura poliennale per il caso di morte la cui durata corrisponde alla durata del contratto di finanziamento e, in ogni caso, deve essere compresa tra 12 e 120 mesi.

Possono essere inclusi in copertura i soggetti con età compresa tra 18 e 89 anni ed un'età a scadenza non superiore a 90 anni.

Il Contraente è invitato a leggere con attenzione le raccomandazioni ed avvertenze contenute nelle "NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA", al paragrafo "Procedure e limiti assuntivi".

4. Premi

L'ammontare del premio unico viene determinato in relazione alla durata del prestito, all'ammontare del Capitale assicurato corrispondente all'importo del finanziamento ed all'età dell'Assicurato.

L'età dell'Assicurato, espressa in anni, è quella compiuta all'ultimo compleanno. Qualora alla data di decorrenza siano trascorsi, dall'ultimo compleanno sei mesi e un giorno o più, l'età computabile viene aumentata di un anno.

Di seguito vengono riportate alcune esemplificazioni degli importi di premio unico richiesti per la presente copertura assicurativa:

Caso A: assicurato 65 anni, durata prestito 60 mesi:

Capitale assicurato in euro	Premio versato in euro
10.000,00	337,70

Caso B: assicurato 75 anni, durata prestito 120 mesi:

Capitale assicurato in euro	Premio versato in euro
10.000,00	1.347,70

I Premi relativi ad Assicurati i cui contratti di Prestito non siano stati perfezionati in conseguenza del mancato benessere da parte dall'Ente Previdenziale o di rinuncia degli stessi Assicurati saranno stornati totalmente dall'ammontare dovuto alla Società, senza alcun addebito di costi a condizione che lo storno avvenga entro 60 giorni dalla data di inclusione in garanzia.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Società restituisce alla Contraente la parte di premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto dei costi di acquisizione (quali spese amministrative sostenute per l'emissione del contratto e il rimborso del premio), pari al 10% del Premio unico anticipato relativo al finanziamento estinto.

Essendo un contratto di assicurazione connesso a un contratto di finanziamento, la Società riporta nella sezione C tutti i costi a carico della Contraente.

Il premio da pagare all'atto della stipula del contratto e tutti i successivi versamenti dovranno essere versati alle scadenze pattuite, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario comunicato dall'Intermediario.

È in ogni caso vietato l'utilizzo del denaro contante come mezzo di pagamento, sia del premio alla sottoscrizione del contratto, sia delle rate di premio successive.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il presente contratto non prevede partecipazioni ad utili.

C. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale

6. Costi

6.1 Costi gravanti direttamente sulla Contraente, per ogni testa assicurata

6.1.1 Costi gravanti sul premio

Costi di emissione:

È previsto un caricamento di gestione, per le spese ricorrenti di amministrazione e gestione, calcolato in percentuale del premio, che varia in funzione dell'età dell'Assicurato e della durata in mesi del prestito pari in media al **35,77%**.

Costi in caso di estinzione anticipata del Prestito

La Società, al momento del rimborso della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria del prestito, trattiene un importo pari al 10% del Premio unico anticipato relativo al finanziamento estinto, relativo alle spese amministrative sostenute per l'emissione del contratto e il rimborso del premio.

6.2 Costi di intermediazione

La Società corrisponde al Broker di assicurazioni B&S italia spa un importo pari al 5.0% dei premi pagati dalla Contraente per l'attività di perfezionamento del contratto e la gestione dei rapporti con la Contraente.

La Contraente non percepisce alcun compenso dalla Società relativamente al presente contratto.

Il pagamento del premio e i costi previsti dalla sezione 6 della presente Nota informativa gravano interamente sul Contraente

7. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni.

Tassazione delle prestazioni erogate

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti da tassazione.

D. Altre informazioni sul contratto

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Per quanto riguarda il perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rimanda al corrispondente Articolo 2 delle Condizioni di assicurazione.

9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Qualora la Contraente non versi i Premi alle scadenze concordate, la Società interromperà l'inclusione di nuovi Assicurati nella Polizza. Il contratto non si risolve per effetto del mancato pagamento del premio.

La Contraente può inserire in copertura nuovi Assicurati a condizione che versi i Premi o le quote di premio non corrisposte alla Società, maggiorati degli interessi legali alla data del pagamento.

In ogni caso, le coperture già emesse rimangono in vigore fino alla loro naturale estinzione.

10. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovrà essere preventivamente consegnata alla Società la documentazione indicata all'Art. 12 delle Condizioni di assicurazione.

La Società, riscontrata la regolarità della posizione assicurativa, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a: **ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita - Via R. Pampuri 13 - 20141 Milano.**

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. *Gli altri diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta di liquidazione delle somme assicurate entro i termini di prescrizione, secondo le disposizioni vigenti, le prestazioni assicurative vengono devolute al fondo istituito presso il Ministero dell'Economia.*

11. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

12. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Reclami ERGO Previdenza - Via R. Pampuri 13, 20141 Milano - fax 02/57308581 - e-mail reclami_ergoprev@ergoitalia.it.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;*
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;*
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;*
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;*
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.*

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Isvap o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

14. Informativa in corso di contratto

La Società comunicherà tempestivamente alla Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

15. Conflitto di interessi

La Società, in relazione al presente contratto, non opera in situazione di conflitto di interessi.

ERGO Previdenza S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



Il rappresentante legale
L'Amministratore Delegato
Dott. Josef Marek

Condizioni di assicurazione

Ed. 03/2013

ART. 1 – OGGETTO

Il contratto qui descritto garantisce alla Contraente l'estinzione del debito residuo in caso di decesso dell'Assicurato a cui la Contraente stessa abbia concesso, a norma della Legge 180 del 1950 e successive modifiche ed integrazioni, prestiti contro cessione di quote della pensione. La copertura assicurativa garantisce i prestiti di durata tra 12 e 120 mesi, erogati dalla Contraente agli Assicurati. In particolare garantisce per ciascun Assicurato, nel periodo di efficacia della copertura assicurativa, un importo pari al debito residuo del finanziamento calcolato alla data del sinistro, determinato secondo i criteri indicati al successivo Articolo 9.

La Società assume i singoli rischi relativi a ciascun Assicurato a condizione che:

- i dati di ogni singolo Assicurato siano inviati dalla Contraente giornalmente tramite flusso informatico;
- la Contraente sia in possesso del "Consenso" all'assicurazione sulla propria vita e della "Dichiarazione dello stato di salute" debitamente sottoscritti dall'Assicurato;
- la Contraente abbia effettivamente erogato il prestito;
- qualora sia richiesto il Rapporto di visita medica, la Società abbia fornito parere favorevole all'assunzione del rischio.

L'assicurazione opera anche in caso di suicidio dell'Assicurato, in deroga all'Art. 1927 del Codice Civile.

ART. 2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DECORRENZA DEGLI EFFETTI

Il contratto è concluso dal momento in cui la Contraente sottoscrive il documento originale di polizza e produce i propri effetti dalla data di decorrenza pattuita e indicata in polizza.

La copertura per ogni Assicurato decorre dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del prestito.

ART. 3 – DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, la Società non ha la facoltà di recedere dalla presente polizza, tranne quando una rappresentazione dei fatti volutamente distorta o non corrispondente alla realtà possa aver pregiudicato i diritti della Società stessa.

ART. 4 – ESCLUSIONI

La Società non indennizzerà i sinistri nei seguenti casi:

- dolo della Contraente;
- quando i sinistri sono assicurati da altra polizza;
- quando i contratti di Prestito sono stipulati a fronte di cessioni di quote di pensione non consentite dalla Legge 180 del 1950 e successive modifiche ed integrazioni;
- mancato benessere da parte dell'Ente Previdenziale;
- mancata erogazione del Prestito;
- invalidità, inefficacia o inesistenza del contratto di Prestito.

ART. 5 – PREMI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per ogni Assicurato inserito nella copertura di cui all'Articolo 1 è dovuto dalla Contraente un Premio unico determinato secondo la seguente formula: Capitale iniziale da assicurare * tasso di premio / 1000.

Il premio, viene definito in funzione dell'età raggiunta dall'Assicurato alla data di effetto della copertura e della relativa durata. L'età è calcolata in anni interi, considerando come unità la frazione d'anno superiore a sei mesi.

I Premi relativi ad Assicurati i cui contratti di Prestito non siano stati perfezionati in conseguenza del mancato benessere dell'Ente Previdenziale o di rinuncia degli stessi Assicurati saranno stornati totalmente dall'ammontare dovuto alla Società, senza alcun addebito di costi, a condizione che lo storno avvenga entro 60 giorni dalla data di inclusione in garanzia.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Società restituisce alla Contraente la parte di premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto dei costi di acquisizione (quali spese amministrative sostenute per l'emissione del contratto e il rimborso del premio), pari al 10% del Premio unico anticipato relativo al finanziamento estinto.

I premi previsti dalla presente polizza dovranno essere versati alle scadenze pattuite, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario comunicato dall'Intermediario.

ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVO

Il contratto ha una durata annuale e si rinnoverà tacitamente alla scadenza di volta in volta per un uguale periodo di un anno, salvo non sia inviata disdetta a mezzo raccomandata A.R. con preavviso non inferiore a tre mesi. In caso di disdetta le coperture già emesse rimangono in vigore per tutti gli Assicurati per i quali è stato versato il premio dalla Contraente, fino alla naturale cessazione delle coperture stesse.

ART. 7 – DECORRENZA E TERMINE DELLA GARANZIA

La copertura assicurativa di ogni Assicurato avrà inizio dalle ore 24:00 della data di erogazione del Prestito e avrà termine alla data di estinzione del contratto di Prestito, anche se successiva alla data di scadenza indicata nel contratto per effetto di variazioni di decorrenza ed accodamenti imputabili all'Ente previdenziale. In ogni caso, la garanzia assicurativa cesserà il novantesimo giorno successivo alla scadenza del contratto di prestito.

ART. 8 – REQUISITI SOGGETTIVI

Possono essere inclusi nell'assicurazione tutti gli Assicurati aventi età assicurativa non inferiore a 18 anni e non superiore a 89 anni. La Contraente può assicurare gli Assicurati che alla scadenza del contratto di Prestito non superino l'età di 90 anni. Nella presente polizza di assicurazione potranno essere inseriti esclusivamente i pensionati INPDAP sottoscrittori di un prestito.

ART. 9 – PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

L'importo del capitale assicurato da liquidare, pari al debito residuo del finanziamento, viene determinato in base ai dati desunti dal Contratto di prestito sottoscritto dall'Assicurato (Importo del finanziamento, importo della rata mensile e durata in anni dell'ammortamento). *Il limite del capitale assicurabile è stabilito in € 80.000,00 per Assicurato e la Società non risponderà in nessun caso per somme superiori.*

Qualora l'Ente Previdenziale, a fronte della revisione dell'importo complessivo della pensione riconosciuta all'Assicurato dovuta alla correzione dei precedenti calcoli, riduca durante il periodo dell'ammortamento del prestito l'importo della quota cedibile, la Società liquiderà alla Contraente l'importo del capitale assicurato, determinato secondo quanto stabilito nel precedente comma, integrandolo con la differenza di capitale derivante dalla riduzione della rata originaria riconosciuta dall'Ente Previdenziale. Nel caso si dovesse rilevare una percentuale di sinistri aventi la rata ridotta per il suddetto motivo superiore al 20% del totale dei sinistri la Società si riserva di sospendere la presente estensione di garanzia, unilateralmente e senza obbligo di preavviso, fermo il diritto della Contraente all'applicazione della presente estensione sui sinistri già denunciati.

La Contraente ha l'onere di fornire alla Società la documentazione che prova la riduzione applicata dall'Ente Previdenziale.

ART. 10 – BENEFICIARI

Il Beneficiario delle somme assicurate è la Contraente medesima.

ART. 11 – LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Per la liquidazione della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato dovranno essere preventivamente consegnati alla Società i seguenti documenti:

- copia del contratto di prestito;
- consenso dell'Assicurato all'assicurazione sulla vita (Art. 1919 Codice Civile) e dichiarazione dello stato di salute;
- conteggio estintivo del prestito;
- comunicazione di cedibilità rilasciata dall'Ente previdenziale;
- estratto di morte o atto integrale di morte o certificato di morte;
- autorizzazione della Società all'inserimento in Polizza dell'Assicurato (solo per i rischi soggetti al Rapporto di Visita medica).

La Società, riscontrata la regolarità della posizione assicurativa, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R. a ERGO Previdenza S.p.A. – Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Per la liquidazione di ogni somma assicurata dovuta, la Società utilizza come unica modalità di pagamento il bonifico bancario.

ART. 12 – TASSE ED IMPOSTE

Eventuali tasse ed imposte relative al contratto sono a carico della Contraente.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Contraente.

ART. 14 – PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. *Gli altri diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta di liquidazione delle somme assicurate entro i termini di prescrizione, secondo le disposizioni vigenti, le prestazioni assicurative vengono devolute al fondo istituito presso il Ministero dell'Economia.*

ART. 15 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

ART. 16 – MODIFICHE STABILITE DALL' AUTORITA' DI CONTROLLO

Eventuali modifiche alle presenti Condizioni di Assicurazione derivanti da disposizioni dell'Autorità di controllo trovano automatica applicazione fin dalla data stabilita dall'Autorità stessa.

Glossario

Ed. 03/2013

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Assicurato

Il Mutuatario, persona fisica sulla cui vita è prestata la copertura assicurativa, che ha dato il consenso ai sensi dell'Articolo 1919 del Codice Civile all'assicurazione sulla sua vita, a garanzia dell'estinzione del Prestito ricevuto dalla Contraente.

Attestato

Documento rilasciato dalla Società che certifica i termini della garanzia prestata.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento Assicurato. Per il presente contratto corrisponde alla Contraente.

Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

Conclusione del contratto

Il contratto è concluso dal momento in cui la Contraente sottoscrive il documento originale di polizza e produce i propri effetti dalla data di decorrenza pattuita e indicata in polizza, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio indicato in polizza.

Condizioni di assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Dichiarazione dello stato di salute

Documento con cui l'Assicurato dichiara alla Società il proprio stato di salute.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace e precisamente è l'intervallo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di proposta o polizza.

Impresa di assicurazione

Vedi "Società".

IVASS (ex ISVAP)

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.

Mutuatari

L'Assicurato che ha beneficiato del prestito erogato dalla Contraente.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie sono operanti.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza caso morte (o in caso di decesso)

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato.

Premio unico

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere in una unica soluzione.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento Assicurato.

Prestito

La somma ottenuta come finanziamento dal Mutuatario, rimborsabile all'Ente finanziatore mediante cessione di quote della pensione e/o delegazione di pagamento, come disciplinato dalla Legge 180 e successive modifiche ed integrazioni.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia. Nel presente contratto si verifica con il decesso dell'Assicurato.

Società

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche impresa di assicurazione, con la quale la Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Vincolo

Condizione secondo cui il Contraente ha la facoltà di vincolare le somme assicurate. Tale atto diviene efficace solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. Qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del vincolatario.

Polizza

Ed. 03/2013

ERGO

POLIZZA TEMPORANEA CASO MORTE

CONTRAENTE

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

SEDE LEGALE

ESTREMI DELLA POLIZZA

Temporanea caso morte a capitale decrescente e a premio unico ad applicazioni

Fac-simile

Decorrenza ore 24 del: _____ Durata: _____ Scadenza ore 24 del: _____

Numero polizza: _____ Tariffa 1148

ERGO Previdenza

Sede e direzione generale
Via Pampuri 13 • 20141 Milano

www.ergoitalia.it

ERGO Previdenza S.p.A. • Società per Azioni a socio unico. Capitale Sociale € 90.000.000 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. 10/4/1992 N°85). N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000. Partita IVA N° 10637370155. Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese ISVAP al n. 1.00104 ed appartenente al Gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi ISVAP al n. 034. Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.

ERGO